

NORME PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER PASSI CARRABILI

ART. 1

Capitolo 2 Le presenti norme disciplinano il rilascio dell'autorizzazione alla individuazione dei passi carrabili, ad integrazione ed in esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.

ART. 2

DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

Si intende per passo carrabile quel manufatto che consente l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli.

ART. 3

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE

Sulle strade di proprietà comunale senza la preventiva autorizzazione edilizia del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alla normative vigente.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

ART. 4

UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.3 è l'Ufficio Tecnico che vi provvede sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, come da tariffe per diritti di visita tecnica, previo deposito della relativa cauzione.

ART. 5

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'INDIVIDUAZIONE

L'autorizzazione all'individuazione del passo carrabile deve essere richiesta all'Ufficio Polizia Municipale previa presentazione di domanda corredata dell'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di istruttoria. L'autorizzazione ha durata di anni 29, è accordata senza pregiudizio di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni autorizzate e potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere nessun indennizzo.

ART. 6

RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

Ogni passo carrabile autorizzato ai sensi dell'art.5, deve essere individuato con apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dall'Ufficio di Polizia Municipale al momento del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.5, previo pagamento della somma dovuta per spese di istruzione e amministrazione, comprensiva del costo del segnale, determinata in £. 30.000.

L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura del soggetto titolare dell'autorizzazione. Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

ART. 7 SANZIONI

Le violazioni alle presenti norme, salvo che il fatto costituisca violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, sono ai sensi degli Artt. 106 e seguenti del R.D. 03-03-1934, n° 383 e successive modifiche ed integrazioni, una sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 300.000.

ART. 8 NORMA TRANSITORIA

I passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alla vigente normativa entro il 31-12-2001 previa presentazione di specifica richiesta da inoltrarsi all'Ufficio di Polizia Municipale.